

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

32° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 1973

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Modifiche alla legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e alla legge 27 luglio 1967, n. 688, recante disposizioni sulla organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (890):

PRESIDENTE	Pag. 499, 500, 502
CENGARLE, <i>sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i>	500
SALERNO, <i>relatore alla Commissione</i>	499
SAMMARTINO	502
SGHERRI	502

Discussione e approvazione:

« Proroga dell'efficacia della legge 19 novembre 1968, n. 1187, concernente la materia urbanistica » (1388) (*D'iniziativa del deputato Cabras*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE	488, 490, 492 e <i>passim</i>
ARNONE, <i>relatore alla Commissione</i>	488
	492, 493 e <i>passim</i>

CAVALLI	Pag. 494, 495, 497 e <i>passim</i>
CEBRELLI	495
MADERCHI	490, 492, 493 e <i>passim</i>
PREMOLI	492, 498
SAMONÀ	491, 493, 495 e <i>passim</i>
SANTALCO	492, 493, 494 e <i>passim</i>
SCARLATO, <i>sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	492, 496, 497
ZACCARI	490

IN SEDE REDIGENTE

Rinvio della discussione per richiesta di assegnazione in sede deliberante:

« Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (889):

PRESIDENTE	488
CENGARLE, <i>sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i>	488
MADERCHI	488
SANTALCO, <i>relatore alla Commissione</i>	488

La seduta ha inizio alle ore 10,25.

SALERNO, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

8ª COMMISSIONE

32° RESOCONTO STEN. (29 novembre 1973)

IN SEDE REDIGENTE

Rinvio della discussione per richiesta di assegnazione in sede deliberante del disegno di legge:

« **Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato** » (889)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».

Premesso che è scaduto il 5 agosto il termine per la trasmissione dei pareri, la 1ª e l'11ª Commissione non li hanno inviati e s'intende, pertanto, che vi abbiano rinunciato, mentre la 5ª Commissione ha fatto pervenire il suo, favorevole con osservazioni di carattere puramente tecnico.

Prego il senatore Santalco di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

S A N T A L C O, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, data l'urgenza dell'approvazione del provvedimento, vorrei pregare la Commissione di chiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

P R E S I D E N T E. Ieri, come i colleghi ricorderanno, abbiamo avanzato alla Presidenza del Senato analoga richiesta per altro disegno di legge in sede redigente. Possiamo fare altrettanto oggi, sempre che vi sia il consenso unanime della Commissione.

M A D E R C H I. Siamo d'accordo.

C E N G A R L E, *sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Anche il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E. Se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata in attesa della risposta della Presidenza del Senato alla richiesta, che inol-

trerò immediatamente, di assegnazione del provvedimento in sede deliberante.

(Così rimane stabilito).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Proroga dell'efficacia della legge 19 novembre 1968, n. 1187, concernente la materia urbanistica** » (1388) *d'iniziativa del deputato Cabras (Approvato dalla Camera dei deputati)*

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dell'efficacia della legge 19 novembre 1968, n. 1187, concernente la materia urbanistica », d'iniziativa del deputato Cabras, già approvato dalla Camera dei deputati.

Per questo disegno di legge sono stati richiesti i pareri della 1ª e della 2ª Commissione. Entrambe li hanno espressi in senso favorevole. In più, la 2ª Commissione ha aggiunto la raccomandazione di addivenire ad una regolamentazione definitiva della materia. Si tratta di una raccomandazione commendevole, ma piuttosto teorica, perchè per arrivare ad una regolamentazione definitiva della materia dovremmo modificare necessariamente il disegno di legge, determinando così ulteriori difficoltà, dato che dovrebbe ritornare all'altro ramo del Parlamento.

Ciò premesso, prego il senatore Arnone, che ha accettato di svolgere la relazione benchè il provvedimento gli sia stato affidato all'ultimo momento (e di tale accettazione lo ringrazio vivamente), di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

A R N O N E, *relatore alla Commissione*. Chiedo preventivamente scusa a lei, onorevole Presidente, e agli onorevoli colleghi se la mia relazione non sarà esauriente, a causa dello scarso tempo avuto a disposizione.

Quale scopo persegue il provvedimento in esame? Esso è stato determinato dalla sentenza n. 55 del 29 maggio 1968 della Corte

costituzionale, con la quale fu dichiarata l'illegittimità dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 7, nonché dell'articolo 40 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 in quanto non prevedevano l'indennizzo per le limitazioni contenute nei piani regolatori generali operanti immediatamente, a tempo indeterminato, nei confronti dei diritti reali, sul presupposto che le limitazioni del godimento ed utilizzo di beni, aventi contenuto espropriativo, debbano essere indennizzate al pari degli espropri a carattere traslativo.

Fu pertanto necessario emanare la legge 19 novembre 1968, n. 1187, entrata in vigore il 1° dicembre dello stesso anno, la quale, oltre a dettare disposizione integrative della disciplina urbanistica contenuta nella legge n. 1150 del 1942, intese eliminare il contrasto tra talune norme della legge stessa e l'articolo 42 della Costituzione, sul cui dettato si fonda la citata sentenza n. 55 della Corte costituzionale.

Con l'articolo 2 della legge n. 1187 del 1968 fu disposto, infatti, che i predetti vincoli perdessero ogni efficacia qualora entro 5 anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale non fossero stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati; per i piani regolatori approvati prima dell'entrata in vigore della legge fu stabilito che il termine di 5 anni decorresse da tale data.

Tuttavia, per una serie di ragioni riconducibili in parte all'estrema complessità delle procedure, in parte alle difficoltà incontrate dai Comuni nel reperimento dei mezzi finanziari idonei a far luogo alle necessarie espropriazioni, ed in parte ai ritardi determinati dalla coincidenza cronologica della formazione e dell'approvazione degli strumenti urbanistici in questione con l'attuazione dell'ordinamento regionale, che ha previsto la competenza dei nuovi Enti in tale materia, è accaduto che pochi sono stati i Comuni che si sono muniti di tali piani particolareggiati.

Ne deriverebbe, tra qualche giorno, la scadenza di efficacia dei vincoli in questione, con la conseguenza che le zone così vincolate ritornerebbero disponibili da parte dei

proprietari, venendo ciò a determinare notevoli ostacoli alle previste iniziative di carattere sociale, attinenti sia all'attuazione di interventi in materia di edilizia abitativa, di cui il Governo, come è noto, sta operando il rilancio, che all'esecuzione delle necessarie opere infrastrutturali.

Infatti, al fine di ottenere nuovamente la disponibilità delle aree, o si dovrebbe provvedere alla nuova adozione, con le necessarie varianti, del piano regolatore generale, facendo in tal modo ritornare al punto di partenza un procedimento oramai concluso, ovvero si dovrebbe procedere, nei casi in cui è possibile, all'espropriazione delle aree, con notevole aggravio economico e con il conseguente aumento di costo dei servizi sociali cui le aree stesse sono destinate.

Ecco perchè parecchie Amministrazioni regionali e comunali hanno sollecitato l'approvazione di una proroga, sia pure limitata, del termine quinquennale di cui all'articolo 2 della legge n. 1187 del 1968. A questo proposito ritengo opportuno riferirmi al recente congresso di Perugia sull'iniziativa urbanistica delle Regioni, organizzato dalla regione Umbria il 23, 24 e 25 scorsi, in cui i rappresentanti di tutte le Regioni hanno chiesto all'unanimità che la legislazione delimiti in modo chiaro che lo *jus aedificandi* non appartenga ai privati proprietari, ma agli Enti pubblici.

A questo fine tende, appunto, la proposta di legge di iniziativa del deputato Cabras, approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 scorso, e che ora è al nostro esame.

Della relazione che accompagna tale proposta, mi piace sottolineare due punti su cui esprimo il mio pieno consenso dal momento che, mi pare, riescono a mettere perfettamente a fuoco gli esatti termini del problema.

L'onorevole proponente così dice: « Mentre si fa ogni giorno più urgente la domanda di uno sviluppo dell'edilizia residenziale e dei servizi sociali a misura delle esigenze e delle capacità di reddito delle grandi masse dei cittadini e nell'attesa non più procrastinabile di una nuova legge urbanistica, che

si muova secondo l'ispirazione che ha sorretto la legge 22 ottobre 1971 n. 865 — la legge sulla casa tanto per intenderci — appare necessario prorogare l'efficacia della legge n. 1187 del 1968 ».

E, poco più in là, dice ancora che tuttavia questa proposta di legge « non mira certamente a risolvere il problema, ma vuol consentire un periodo di tempo ulteriore all'iniziativa del Parlamento e degli enti locali per una radicale revisione dell'indirizzo legislativo in materia urbanistica e per un adeguamento delle strutture tecnico-amministrative dei comuni alle necessità della programmazione urbanistica ». A mio giudizio non si potrebbe in maniera migliore motivare la bontà di questa proposta legislativa e debbo dare atto al deputato democristiano Cabras ed alla parte politica che egli così validamente rappresenta, della profonda sensibilità che ha ispirato questo provvedimento. Che vuol dire, infatti, auspicare una radicale revisione dell'indirizzo legislativo in materia urbanistica? Vuol dire, è evidente, rivedere in termini nuovi e socialmente più adeguati la stessa concezione del diritto di proprietà. E del resto ispiratrice di questa nuova concezione del diritto di proprietà è stata proprio la Corte costituzionale con la sentenza n. 55 del 1968 che, nel dichiarare incostituzionali alcuni vincoli posti dalla legge urbanistica del 1942, ha affermato che la illegittimità costituzionale risiede nel fatto che tali vincoli sono particolari perchè riguardano singole parti del territorio, e cioè quelle previste come vincolate nel piano regolatore, mentre invece al legislatore è dato determinare il regime della proprietà in modo che « può persino escludere la proprietà privata di certe categorie di beni, come può imporre, sempre per categorie di beni, talune limitazioni in via generale ». Ciò significa che la facoltà di edificare o di realizzare opere che modifichino la naturale caratterizzazione del territorio può ben essere riservata all'azione pubblica.

Questa è, d'altra parte, l'ispirazione che ha sorretto la legge sulla casa. La legge n. 865 del 1971, infatti, ha stabilito che i criteri di valutazione dell'indennizzo devono fare capo al valore agricolo. Pertanto il valore della

proprietà è dato dalla sua utilizzazione agricola. Con questo si è voluto stabilire che il contenuto economico della proprietà e quindi le facoltà, che rappresentano nel loro complesso il diritto di proprietà, sono le facoltà di utilizzazione agricola. Con ciò è escluso che tra le facoltà proprie del diritto di proprietà possano includersi anche quelle forme di dominio illimitato tra le quali è compreso lo *jus aedificandi* e la possibilità di determinare modificazioni nell'assetto territoriale. Il diritto di determinare altre destinazioni del bene si prospetta perciò come diritto pubblico, necessariamente appartenente ad ente pubblico: il Comune o la Regione.

Sulla base di queste illuminanti indicazioni della Corte costituzionale, in perfetta sintonia con quanto lodevolmente ci ricorda nella sua relazione il deputato proponente, in assoluta coerenza con le leggi più qualificanti emanate in questi ultimi anni dall'attuale maggioranza di governo con il concorso delle forze più avanzate nel campo sindacale e nello schieramento democratico, mi auguro che questo disegno di legge possa essere favorevolmente accolto.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

Z A C C A R I . Non si può non comprendere l'urgenza assoluta di questo disegno di legge. Sono quindi d'accordo su molte delle osservazioni che ha fatto il collega Arnone. Ho solo un dubbio, (che non pregiudica, tuttavia il mio parere favorevole all'accoglimento del disegno di legge), circa la possibilità che entro i due anni previsti i Comuni possano effettivamente attuare la programmazione urbanistica. Ad ogni modo non presento alcun emendamento, perchè è assolutamente necessario che il disegno di legge passi così come è stato approvato dalla Camera. Rimane solo il dubbio, ripeto, che tra due anni ci troveremo di nuovo di fronte allo stesso problema.

M A D E R C H I . Indubbiamente, così come ha detto il relatore, e come sottolineava adesso il senatore Zaccari, ci troviamo

in uno stato di necessità: scadono dei termini e bisogna in qualche modo provvedere. In questa situazione sembra che non ci sia altro modo che quello di prorogare ulteriormente una legge, cosiddetta *tampone*, approvata cinque anni fa e che con le sue disposizioni sembrava volesse creare le condizioni perchè non si giungesse alla sua scadenza in modo del tutto sprovveduto. Invece, purtroppo, arriviamo impreparati all'appuntamento, anche se, nel frattempo, è stata approvata una serie di disposizioni legislative che aprono la strada e creano le condizioni per dare una normativa nuova a questa materia estremamente complessa e delicata che interessa tutto il nostro Paese. Tale è, perciò, la nostra posizione rispetto a questa legge: la consideriamo una cosa al momento attuale indispensabile; nè si può fare diversamente. Però, certamente, non era questa la soluzione che gli organi responsabili della politica urbanistica, e cioè i Comuni e le Regioni, si attendevano: credevano infatti di poter ottenere qualche cosa di più per iniziativa del Governo il quale si era impegnato ufficialmente, cinque anni fa, per bocca dell'allora Ministro dei lavori pubblici, Natali, a presentare provvedimenti i quali dessero uno sbocco positivo a questo problema, cioè a preparare quella famosa legge-quadro dell'urbanistica che dovrebbe sostituire la vecchia legge fascista del 1942, ancora vigente ed ovviamente non più rispondente alle necessità. Questa legge-quadro non è stata neanche abbozzata. A questo proposito, senza impegnarci adesso in una discussione sui danni che certamente colpiranno l'economia in conseguenza di tali carenze legislative c'è da notare che ci si prospetta oggi una soluzione temporanea che rischia di diventare, se poi le perplessità del collega Zaccari dovessero risultare fondate, una norma transitoria permanente. Senza soffermarsi, adesso, su tutti gli elementi di discussione che ha introdotto il nostro relatore, richiamandosi ad una determinata interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 1968, io credo che noi — assumendo una posizione che non ostacola l'approvazione della legge — non possiamo, in questo caso, dare la

nostra completa adesione alla soluzione che propone il Governo. Per dare un significato positivo alla nostra astensione noi ci permettiamo di chiedere se la Commissione non sia d'accordo nel decidere — nello stesso momento in cui, e con la nostra astensione, e con il voto favorevole degli altri colleghi, si rende operante questa legge — se non sia il caso di dare garanzie a quanti, come il collega Zaccari, nutrono delle perplessità e preoccupazioni (e noi siamo tra questi), chiedendo al governo di impegnarsi a far funzionare una Commissione speciale che potrebbe essere composta dai membri di questa Commissione e della Commissione giustizia, per preparare qualche cosa che vada nella giusta direzione in modo che tra due anni non ci si trovi di fronte ad una situazione che ci costringa nuovamente a prolungare la vita di una norma che dovrebbe essere transitoria. La mia proposta non vuole preconstituire in questo momento alcuna soluzione: chiede anzi il contributo ed il sostegno di tutte le parti politiche perchè sarebbe estremamente importante se, così come abbiamo fatto, ad esempio, per la difesa del suolo — ma speriamo con risultati più incisivi — questa Commissione del Senato potesse avviare a soluzione un problema che ormai da troppo tempo si trascina, con enorme danno per l'urbanistica del nostro Paese. D'altra parte le Regioni attendono che si emanino della norme-quadro nell'ambito delle quali poter operare e legiferare secondo i poteri che sono stati loro attribuiti dall'articolo 117 della Costituzione. Se non ci impegnamo in questo senso, non vi è dubbio che daremo a questi istituti democratici del nostro Paese una risposta certo non positiva e non rispondente alle loro attese. Ed in questo senso, onorevole Presidente, avanzo formale richiesta perchè possa essere messa in discussione la mia proposta.

S A M O N A . Dichiaro di votare favorevolmente, perchè fare diversamente, in questo momento, potrebbe creare una situazione veramente grave.

Certamente sarebbe stata necessaria una legge che avesse caratterizzato in maniera

specifica alcune destinazioni perchè, è chiaro, la Corte costituzionale non può ammettere che si stabiliscano in un piano regolatore dei vincoli senza la dimostrazione che sono tali in dipendenza di una norma precisa. Fare ciò, ossia caratterizzare meglio una disposizione di legge, significa caratterizzare le facoltà di un Comune in modo migliore, anzi nell'unico modo possibile, perchè oggi c'è da una parte un divorzio veramente grave tra un'urbanistica territoriale che oramai è diventata ecologia, con gli architetti e gli urbanisti che non hanno più voce in capitolo, e neppure gli economisti, per la vastità che assume il problema, e, da un'altra parte, i problemi che veramente ci interessano, che si toccano con mano, ma che rimangono insoluti, perchè vengono buttati nell'enorme calderone costituito dal piano regolatore generale.

Comunque, si tratta di un'opera di revisione e di assestamento che non è affatto difficile da attuare, per la quale occorrono molto meno di 2 anni, perchè sarebbe sufficiente fissare alcuni criteri base. Ecco perchè sono favorevole alla proposta del collega Maderchi e ad un pronunciamento su di essa da parte della Commissione.

P R E M O L I . Anche noi voteremo a favore del disegno di legge proprio per sopperire al vuoto legislativo ed in attesa dell'emanazione delle varie leggi regionali, che ci auguriamo avvenga nello spazio dei 2 anni.

S A N T A L C O . Faccio mie le perplessità e le preoccupazioni del collega Zaccari; perplessità e preoccupazioni che, tuttavia, non ci possono impedire di coprire un vuoto che si verrà a creare con il 30 novembre, per cui annuncio il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di dare la parola al relatore per la replica, desidero informare il collega Maderchi che la discussione sulla sua proposta avverrà subito dopo quella sul disegno di legge.

M A D E R C H I . D'accordo.

A R N O N E , relatore alla Commissione. Ringrazio tutti i colleghi intervenuti nella discussione e mi dichiaro perfettamente d'accordo con quanto da essi sostenuto. Sulla proposta del senatore Maderchi come ha annunciato l'onorevole Presidente, parleremo dopo; sono d'accordo con l'interpretazione data dal collega Samonà, d'altro canto implicitamente condivisa nella mia relazione, così come concordo con le perplessità sollevate dai colleghi Zaccari, Santalco e Maderchi in ordine ad un dubbio che incombe e che io manifestai fin dal 1968, allorchè si procedette alla prima proroga. È certo che i 2 anni di respiro che abbiamo davanti a noi non debbono passare a vuoto, ma devono servire a mettere a punto quella riforma che non deve ritenersi rinviata, ma, anzi, considerata ancora più urgente di prima. Sarebbe un danno irreparabile, onorevoli colleghi, se dovesse scadere anche questo ulteriore limite di 2 anni senza che nulla sia stato fatto. A quel punto, è bene dirlo chiaro, crollerebbe tutto l'edificio della pianificazione urbanistica.

S C A R L A T O , sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Desidero ringraziare il senatore Arnone il quale, nel suo scrupolo di relatore ma anche nella sua sensibilità politica, ha voluto non soltanto illustrare la proposta dell'onorevole Cabras, ma anche evocarne i precedenti storici, gli aspetti costituzionali e politici, tutta la complessa materia legata alla proprietà del suolo e al diritto di edificarvi. È evidente che tale complessa problematica può trovare collocazione e dibattito in una sede diversa da quella nella quale ci apprestiamo a varare un provvedimento che, sostanzialmente, si limita a prorogare l'efficacia dei vincoli urbanistici e che, come tale, va interpretato quale misura di emergenza dettata da uno stato di necessità.

A me non resta, a questo punto, che prendere atto della volontà espressa dalle varie parti della Commissione, che con atteggiamenti articolati, alcuni annunciando il voto

8ª COMMISSIONE

32° RESOCONTO STEN. (29 novembre 1973)

favorevole altri una astensione, hanno sostanzialmente manifestato la propensione al varo della proposta dell'onorevole Cabras.

Un disegno di legge che, come ha sottolineato il relatore, va a colmare un vuoto legislativo, determinatosi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 1968 e che, contrariamente a quanto sostenuto nell'altro ramo del Parlamento dal deputato missino Guarra, non è assolutamente anticostituzionale in quanto, contemplando una proroga a tempo limitato, per 2 anni, non va in collisione con i principi definiti dalla citata sentenza della Corte costituzionale.

Nel concludere, non posso non richiamarmi alla volontà politica espressa dal Governo all'atto della sua presentazione al Parlamento quando, per bocca del Presidente del Consiglio, ebbe ad annunciare e riconfermare la decisione di realizzare, nel più breve tempo possibile — 2 anni potrebbero essere considerati congrui a tal fine — una nuova disciplina dell'intera materia urbanistica.

Perciò, nel ringraziare per l'adesione alla proposta dell'onorevole Cabras, ribadisco questa volontà del Governo di disciplinare l'intera, complessa materia urbanistica nel più breve tempo possibile, nella speranza che non si raggiunga il limite dei 2 anni.

PRESIDENTE La ringrazio, onorevole rappresentante del Governo, e vorrei precisarle che, a norma di Regolamento, mentre alla Camera dei deputati l'astensione può essere interpretata come un'adesione, al Senato essa equivale a voto contrario.

Ritengo sia giunto ora il momento di pronunciarsi sulla proposta avanzata dal collega Maderchi di istituire una Sottocommissione composta di membri della nostra Commissione e della Commissione giustizia per procedere all'approntamento di un disegno di legge per il riordinamento della legislazione urbanistica, approntamento da effettuare al termine di un'indagine conoscitiva.

MADERCHI. È stata svolta un'indagine sulla difesa del suolo da parte delle Commissioni riunite 8ª e 9ª.

SANTALCO. Però in occasione della discussione di un disegno di legge già esistente, e già assegnato alle due Commissioni riunite.

ARNONE, *relatore alla Commissione*. Penso che lo scopo che vuol raggiungere il collega Maderchi con la sua proposta sia notevole, e non lontano da quello che anch'io personalmente vorrei raggiungere. Ma questa proposta appare anomala, perchè il Regolamento prevede che la Commissione si riunisca, per esaminare in sede referente, deliberante o redigente un disegno di legge preventivamente presentato ed assegnato alla sua competenza. La proposta di Maderchi non si riferisce ad un disegno di legge su cui poter lavorare in Commissione.

Pregherei quindi il collega Maderchi di ritirare la sua proposta, anche sulla base di ciò che ha affermato oggi l'onorevole rappresentante del Governo: mi risulta infatti che il Governo è impegnato a sottoporci al più presto un testo su cui poi potrebbe operare una Sottocommissione composta dalle due Commissioni, come appunto propone Maderchi stesso.

SANTALCO. Condivido perfettamente quanto ha detto il collega Arnone: questa Sottocommissione, composta dalle due Commissioni, che cosa dovrebbe fare, o su che cosa dovrebbe discutere? Non esiste un disegno di legge, una proposta su cui discutere. Mi pare quindi sia proceduralmente anomala la proposta del collega Maderchi, in base alla quale dovremmo nominare una Sottocommissione che dovrebbe approntare addirittura un disegno di legge.

SAMONA. Sarebbe però un precedente di una certa importanza, se potessimo configurare l'iniziativa di questa Sottocommissione come un'indagine conoscitiva, di ricerca: ci sarebbe la possibilità d'iniziare una cosa qui, mentre se aspettiamo il *placet* dall'esterno, può darsi che arrivi molto tardi. Invece potremmo cominciare a fare quello che si fa all'università: una ricerca su un determinato momento. Questo potrebbe es-

8ª COMMISSIONE

32° RESOCONTO STEN. (29 novembre 1973)

sere l'inizio di una proposta sulla quale poi si discute, che parte da qui, dalla Sottocommissione composta da membri di due Commissioni congiunte.

C A V A L L I . Vorrei ricordare, se la memoria non m'inganna, che all'epoca dell'esame della questione sulla difesa del suolo, noi siamo partiti dalla necessità di una indagine conoscitiva, e non dall'esigenza di esaminare un disegno di legge già elaborato e presentato in Commissione. Abbiamo detto: c'è stata la Commissione ministeriale De Marchi che sta concludendo i suoi lavori: vogliamo ascoltarla? Allora decidemmo, con la Commissione Agricoltura, l'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo, d'iniziativa parlamentare, accogliendo una parte di tutto quello che è stato fatto dalla Commissione De Marchi. Poi siamo andati sul posto: in Sicilia, in Calabria, nell'Alto Adige, in Emilia, in Toscana. La Commissione ha raccolto materiale, ed, in fondo, un certo risultato lo ha ottenuto: siamo arrivati ad un disegno di legge unitario per il rifinanziamento di opere già iniziate e rimaste da completare per l'esaurimento dei finanziamenti precedenti: è una proposta di legge-quadro che non è ancora stata approvata, ma che c'è l'impegno di varare.

Possiamo cioè svolgere insieme alla Commissione giustizia, per la questione di cui ora ci occupiamo (senza bisogno che sia già stato presentato un disegno di legge) un'indagine sui problemi dell'assetto del territorio, un'indagine sui problemi dell'uso del territorio, del regime del suolo, che ci porti a qualche conclusione. Non è improbabile che si possa giungere alla formulazione di uno schema di disegno di legge su questa importante materia, sfruttando i due anni a disposizione ed evitando di dover chiedere altre proroghe al termine di essi.

M A D E R C H I . Desidero dire che con la mia proposta, che ho avanzato con la migliore delle intenzioni, avendo anche riscontrato nei vari interventi che si erano svolti precedentemente che essa era considerata una proposta valida, non pretendo di avere indicato perfettamente i modi e le procedu-

re più idonee. Se la mia proposta deve essere modificata per raggiungere quello scopo su cui siamo tutti d'accordo, aderisco fin da questo momento alle proposte che verranno avanzate per renderla realizzabile e operante.

So che la materia è scottante, ma bisogna cercare di fare qualcosa di nuovo. Nel chiedere ciò alla Commissione, presento un ordine del giorno, sul quale chiedo ai colleghi di pronunciarsi in maniera che non vi sia possibilità di equivoco. Ne do lettura:

« L'8ª Commissione del Senato, tenuta presente la situazione esistente nella legislazione urbanistica, ed in particolare la sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 1968, decide di chiedere l'autorizzazione a condurre una indagine conoscitiva sulla materia »

P R E S I D E N T E . La collocazione dell'ordine del giorno presentato dal collega Maderchi non mi è chiara a meno che non si possa collocare nel quadro delle considerazioni espresse sul provvedimento. Vorrei sentire, prima di dare una risposta, il collega Arnone

A R N O N E , *relatore alla Commissione.* Ricordo quanto è avvenuto per l'indagine conoscitiva sull'università, e sulla difesa del suolo. Ma allora si trattava di quantificare anche le ragioni di un intervento. Per la difesa del suolo si trattava di vedere come stavano le cose, per poter dare il via ad un'iniziativa. Secondo me qui si tratta soltanto di una questione direi di dottrina, o di interpretazione logica della stessa dottrina. Si tratta cioè di discutere su questo diritto di proprietà, come dev'essere interpretato e condizionato, in quali casi dev'essere ridimensionato. Non si tratta d'indagare, per cui mi rimetto al Governo, perchè sullo scopo da raggiungere sono d'accordo.

S A N T A L C O . Ho alcune perplessità su quanto è stato qui espresso, anche dal collega Arnone; a parte il fatto che non so come in questa particolare circostanza si possa

8ª COMMISSIONE

32º RESOCONTO STEN. (29 novembre 1973)

inserire l'ordine del giorno presentato dal collega Maderchi: mi pare che sia un po' andare *ultra petita*.

Sarei dell'avviso che, se tale ordine del giorno dobbiamo vararlo, non dev'essere nei termini in cui è stato presentato dal collega Maderchi: piuttosto un invito ed un sollecito al Governo a predisporre un provvedimento legislativo da sottoporre al più presto possibile all'esame della Commissione. Allora, non appena avremo questo disegno di legge, si potrà anche studiare l'eventualità di un'indagine conoscitiva. Su questa base possiamo essere d'accordo: non so che cosa ne pensa il rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Stiamo orientandoci, secondo le proposte che sono state avanzate, verso l'indagine conoscitiva. Dice l'articolo 48 del nostro Regolamento, sulle indagini conoscitive: « Nelle materie di loro competenza, le Commissioni possono disporre, previo consenso del Presidente del Senato, indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni ».

Quale sarebbe l'oggetto di questa indagine conoscitiva?

L'ordine del giorno del collega Maderchi dice:

« L'8ª Commissione, tenuta presente la situazione esistente nella legislazione urbanistica, ed in particolare la sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 1968, decide di chiedere l'autorizzazione a condurre una indagine conoscitiva sulla materia ».

CAVALLI. Occorre creare una nuova legge-quadro urbanistica che consenta alle Regioni di operare.

PRESIDENTE. Penso che da quello che ha detto il collega Santalco possa venire una soluzione soddisfacente per tutti, e che inoltre sia tale da far dileguare i timori espressi dal collega Zaccari. Potremmo discutere ed approvare un ordine del giorno con il quale si inviti il Governo a presentare un disegno di legge riformatore di tutta la materia. In esso potremmo anche far presente la gravità della situazione, dei

danni (non solo in senso patrimoniale, ovviamente) che si sono prodotti, e far inoltre presente che, qualora oltre un determinato periodo di tempo il Governo non avesse presentato questo disegno di legge, la Commissione potrebbe chiedere di svolgere un'indagine su tali conseguenze. Penso che questo potrebbe indurre il Governo a muoversi più rapidamente.

SANTALCO. Io ed il collega Arnone avremmo preparato un ordine del giorno del seguente tenore: « La Commissione, sulla base degli orientamenti emersi durante la discussione del disegno di legge n. 1388, d'iniziativa del deputato Cabras, invita il Governo a volere, nel più breve tempo possibile, predisporre un disegno di legge sulla riforma urbanistica ». Naturalmente il testo è puramente indicativo e possiamo modificarlo od integrarlo.

PRESIDENTE. Collega Santalco, lei non ritiene di poter integrare questo ordine del giorno con un paragrafo del tipo: « Qualora questo provvedimento non fosse presentato entro... (ed a questo punto inserire una data), la Commissione si sentirà in dovere di indagare sulle conseguenze »?

SANTALCO. Certamente. La ringrazio, onorevole Presidente.

CEBRELLI. Sono molto sorpreso dell'opposizione riscontrata nei confronti della nostra proposta, che non avrebbe fatto male a nessuno. Si è creduto che questa volesse creare chissà quali difficoltà al Governo, ma non era certo questa l'intenzione. Da altra parte la sua proposta, onorevole Presidente, può essere accolta, ponendo una data precisa.

SAMONA. Non credo — per esperienza — che sia facile, con una frase generica, la trasformazione della legislazione urbanistica. La cosa da fare, viceversa, è più semplice. Si tratta di trasferire i poteri che ora hanno i piani particolareggiati, per certe opere, ai piani regolatori generali, inserendo piani più specifici in quelli generali. Per que-

8^a COMMISSIONE

32° RESOCONTO STEN. (29 novembre 1973)

sto sarebbe stata necessaria un'indagine conoscitiva. E sarebbe stata un'indagine di modesta portata e da farsi in sei mesi al massimo.

PRESIDENTE. I colleghi Arnone e Santalco hanno presentato un ordine del giorno del seguente tenore:

« L'8^a Commissione permanente del Senato, sulla base degli orientamenti emersi durante il dibattito svoltosi sul disegno di legge n. 1388, impegna il Governo a volere predisporre nel più breve tempo possibile un disegno di legge sulla riforma urbanistica. La Commissione conviene fin da ora che, nel caso in cui entro sei mesi nessuna iniziativa in tal senso venga predisposta, sia necessario procedere alla costituzione di una Commissione mista composta da rappresentanti della 2^a e dell'8^a Commissione col compito specifico di avviare una indagine conoscitiva sulle conseguenze derivanti dalla perdurante carenza di una legislazione aggiornata in materia ».

Circa l'ordine del giorno presentato dai senatori Arnone e Santalco, devo esprimere due piccole osservazioni per quanto riguarda la forma: nel secondo comma, a mio avviso, andrebbe inserita la precisazione che la Commissione decide di chiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione alla costituzione di una Sottocommissione; inoltre, sempre nel secondo comma, non si dovrebbe parlare di una Commissione composta da rappresentanti della 2^a e dell'8^a Commissione; infatti, noi possiamo decidere solo per l'8^a Commissione.

SAMONÀ. Sono d'accordo su queste due modifiche.

PRESIDENTE. Rileggo il testo, così come riterrei dovesse esser modificato, del secondo comma:

« La Commissione conviene fin d'ora che nel caso in cui entro sei mesi nessuna iniziativa in tal senso venga presa e proposta al Parlamento sia necessario procedere alla costituzione di una Commissione eventualmen-

te costituita anche con la partecipazione di componenti della 2^a Commissione, col compito specifico di avviare una indagine conoscitiva sulle conseguenze derivanti dalla perdurante carenza di una legislazione aggiornata in materia ».

Mi sembra che con ciò abbiamo chiarito a sufficienza il concetto che si voleva esprimere in quest'ordine del giorno.

SCARLATO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Credo che ci sia stata un po' d'interferenza e di frizione fra le varie posizioni e mi spiego: nell'ordine del giorno Maderchi si fa riferimento alla situazione esistente in materia di legislazione urbanistica e quindi vi è un chiaro riferimento a tutta la materia; poi vi è un altro riferimento alle conseguenze della sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 1968.

Ora, il vuoto determinato dalla sentenza n. 55 della Corte costituzionale noi lo colmiamo con la proroga dei termini previsti nel disegno di legge n. 1388, che stiamo per approvare; quindi, la necessità determinata appunto da questo vuoto legislativo, viene affrontata e definita con l'approvazione di tale provvedimento. Resta invece il problema strutturale non congiunturale, di adeguare la nostra legislazione urbanistica.

Però, l'ordine del giorno presentato dal senatore Maderchi, conclude chiedendo l'autorizzazione a condurre un'indagine conoscitiva sull'intera materia: ritengo che a questo punto si debba anche fare una ricognizione sulle conseguenze della mancata o non aggiornata legislazione. Saremmo cioè molto lontani dall'essere pronti a varare una legislazione urbanistica. Ritengo invece che siamo più vicini, più maturi a ciò; pertanto una indagine conoscitiva allo stato attuale non appare — a mio avviso — necessaria, anche perchè dimostrerebbe uno stato di immaturità di fronte alle pubbliche cose ed in quanto il Governo, per bocca del Presidente del Consiglio Rumor (non per bocca del suo Sottosegretario che non avrebbe nessuna valenza politica) all'atto del voto sulla fiducia ha detto che era pronto a varare una legge in materia urbanistica.

8^a COMMISSIONE

32° RESOCONTO STEN. (29 novembre 1973)

S A M O N A . Questa legge che il Presidente Rumor voleva varare, comincia dall'indagine conoscitiva e va avanti ora.

M A D E R C H I . Noi abbiamo parlato di indagine conoscitiva per motivi regolamentari, ma quello che vorremmo realizzare è uno sforzo comune...

S C A R L A T O , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In politica è bene arrivare al nodo del problema evitando le varianti; ritengo che l'ordine del giorno non aiuti ad accelerare i tempi perchè l'indagine conoscitiva può fornire, non dico l'alibi, ma la giustificazione per un ritardo del provvedimento in quanto si dovrebbe attendere l'esito di tale indagine. In altri termini io interpreto l'ordine del giorno dei senatori Arnone e Santalco nel seguente modo e cioè per sei mesi si dovrà attendere che il Governo vari una legge quadro, se ciò non avverrà la Commissione procederà all'indagine conoscitiva. Dunque l'indagine conoscitiva...

P R E S I D E N T E . Non è così. Se il disegno di legge viene presentato, non sorge alcun problema, l'ordine del giorno non ha più seguito; se non viene presentato nei sei mesi — o per ipotesi entro l'anno, per dividere in due il biennio che abbiamo fissato stamane — allora è evidente che la situazione si aggrava e la Commissione potrà procedere secondo le proprie responsabilità. Non vedo, comunque, come l'ordine del giorno possa diventare motivo per il Governo di ritardo nella presentazione di provvedimenti, soprattutto poi se, come l'onorevole Sottosegretario ci dice, garante di detta presentazione è, addirittura, il Presidente del Consiglio.

S C A R L A T O , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Credo di aver detto più di quanto avessi il dovere di dire per rendere anche più vincolante l'impegno del Governo. Mi rimetto alla Commissione sull'ordine del giorno, ma ritengo che per varare una legge urbanistica occorrerà tempo e non servano gli ulteriori elementi che possano derivare da un'indagine conoscitiva,

essendo sufficiente la volontà politica di realizzarla.

C A V A L L I . Questa dichiarazione è molto precisa e fa supporre che la legge-quadro sia già pronta.

S C A R L A T O , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io ho detto che ritengo più vincolante per il Governo un impegno a varare una riforma entro un anno piuttosto che ricorrere ad una indagine conoscitiva che debba servire come stimolo o come incentivo al Governo.

A R N O N E , *relatore alla Commissione*. Se ho ben capito il Governo è disposto ad accettare un impegno a presentare entro un anno il disegno di legge?

S C A R L A T O , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sì.

A R N O N E , *relatore alla Commissione*. Se è così allora ritiriamo la seconda parte dell'ordine del giorno per sostituirla con tale impegno.

C A V A L L I . O non si è capito o non si è voluto capire lo spirito della nostra proposta che è quello di impegnare non il Governo, ma il Parlamento.

S A N T A L C O . Il Parlamento non può impegnare sè stesso.

C A V A L L I . Alla Camera si è costituito un gruppo di lavoro, presso le Commissioni giustizia e lavori pubblici, sui problemi dei fitti urbani, che lavora da cinque anni e continua a lavorare...

S C A R L A T O , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Se la mia interpretazione crea problemi potete anche lasciare l'ordine del giorno così com'è, rendendo unitaria la volontà della Commissione.

C A V A L L I . Chi fa le leggi è il Parlamento, non il Governo.

8^a COMMISSIONE

32° RESOCONTO STEN. (29 novembre 1973)

SANTALCO. Ripeto: il Parlamento non può impegnare sè stesso.

CAVALLI. Questa sua dichiarazione mi conferma che siete voi che non volete impegnare la Commissione.

SANTALCO. Non è vero!

PRESIDENTE. Ricordo che prima ancora dell'ordine del giorno su cui si sta discutendo i senatori Maderchi, Cavalli, Cebrelli, Mingozzi, Piscitello e Sema hanno presentato il seguente ordine del giorno: « L'8^a Commissione del Senato, tenuta presente la situazione esistente nella legislazione urbanistica ed in particolare la sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 1968, decide di chiedere l'autorizzazione a condurre una indagine conoscitiva sulla materia ».

ARNONE, *relatore alla Commissione*. Per le considerazioni precedentemente fatte e anche sulla base dell'ordine del giorno da noi presentato, io sono contrario.

SANTALCO. È contrario anche il Gruppo della Democrazia cristiana.

PREMOLI. Sono contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno di cui ho testè nuovamente dato lettura.

(Non è approvato).

Informo che i senatori Arnone e Santalco hanno presentato in sostituzione dell'ordine del giorno di cui ho prima dato lettura il seguente ordine del giorno: « L'8^a Commissione, sulla base degli orientamenti emersi durante il dibattito svoltosi sul disegno di legge n. 1388, impegna il Governo a voler predisporre nel più breve tempo possibile e comunque entro un anno un disegno di legge sulla riforma urbanistica ».

MADERCHI. Votiamo, onorevole Presidente, a favore dell'ordine del giorno

visto che la Commissione rifiuta di assumere responsabilità chiare rispetto al problema e ritiene di dover delegare al Governo il compito di presentare proposte. Il termine di un anno è un termine entro il quale ritengo che il Governo potrebbe benissimo, se volesse, presentare proposte, e forse i tempi potrebbero essere ulteriormente ridotti. Nonostante queste considerazioni, ripeto, siamo favorevoli all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno.

(È approvato).

Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le indicazioni del piano regolatore generale, o del programma di fabbricazione, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportino l'inedificabilità, conservano la loro efficacia fino all'entrata in vigore delle leggi emanate dalle regioni in applicazione delle norme che stabiliranno i principi fondamentali del loro potere legislativo in materia urbanistica nonchè per la riforma del regime d'uso dei suoli e, comunque, non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifiche alla legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e alla legge 27 luglio 1967, n. 668, recante disposizioni sulla organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato** » (890)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e alla legge 27 luglio 1967, n. 668, recante disposizioni sulla organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».

Prego il senatore Salerno di riferire alla Commissione su disegno di legge.

S A L E R N O , *relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, in linea con i sempre maggiori riconoscimenti ottenuti dai diritti della difesa nel campo del diritto processuale penale, il presente disegno di legge, che prevede modifiche alla legge 26 marzo 1958, n. 425 e alla legge 27 luglio 1967, n. 668, si ispira al fine preminente di ampliare le facoltà in atto concesse al personale ferroviario di farsi assistere da persona di fiducia nel corso dei procedimenti disciplinari. Siffatto ampliamento viene realizzato in due modi: innanzi tutto prevedendo la facoltà del personale di farsi assistere da persona di fiducia già nella fase degli accertamenti, cioè fin dai primi atti dell'istruttoria, anche se, per ovvi motivi, limitatamente a quelle mancanze per le quali sia prevista sanzione disciplinare di una certa entità; in secondo luogo, estendendo l'esercizio della facoltà medesima, nella fase di trattazione orale, ai procedimenti relativi a mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio per oltre dieci giorni, mentre in atto esso è consentito soltanto per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio per un periodo superiore ai trenta giorni.

Oltre a tale fondamentale innovazione, il disegno di legge prevede la più precisa configurazione di taluni illeciti disciplinari, onde eliminare perplessità dell'interprete evidenziate dalla pratica, la limitazione del limite massimo di durata della sanzione della sospensione dal servizio e, infine, l'accostamento della disciplina normativa del congedo straordinario a quella vigente per gli altri impiegati civili dello Stato.

Con l'articolo 1 si dà facoltà ai dipendenti dell'Azienda di chiedere ed ottenere il congedo straordinario anche nel caso in cui non sia stato ancora esaurito il congedo ordinario.

L'articolo 2 istituzionalizza un nuovo tipo di mancanza (alterchi con vie di fatto nei locali dell'Azienda) e dispone che sia punita con la sospensione dal servizio e privazione dello stipendio da 11 a 30 giorni al fine di evitare che il fatto che ne costituisce il substrato venga rubricato ai sensi dell'articolo 118-g dello stato giuridico (disordini, tumulti, violenze in servizio o comunque nell'ambito ferroviario), cioè come mancanza di gran lunga più grave di quanto essa a ben guardare non sia, e ne consegua la punizione della destituzione.

Sempre l'articolo 2 prevede la riduzione da 90 a 60 giorni della durata massima della sospensione dal servizio prevista dall'articolo 115, primo comma, della legge n. 425 del 1958.

A loro volta, gli articoli 3 e 4 puntualizzano meglio talune fattispecie, già previste, in modo che ne risulti più marcata la configurazione della mancanza, eliminando possibili perplessità in sede di interpretazione.

Con gli articoli 5 e 6 si concede al personale la facoltà di farsi assistere da persona di fiducia nel corso degli accertamenti disciplinari relativi a mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio per più di 10 giorni ovvero con sanzione più grave, al fine di fare salvi i diritti della difesa dai primi atti istruttori.

L'articolo 7 dà all'incolpato la facoltà di farsi assistere da persona di fiducia nella fase di trattazione orale del procedimento disciplinare avanti il Comitato di esercizio,

8^a COMMISSIONE

32° RESOCONTO STEN. (29 novembre 1973)

la Commissione disciplinare di servizio e il Consiglio di disciplina concernente mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio per oltre 10 giorni o con sanzione più grave, modificando l'attuale disciplina che tale facoltà prevede soltanto per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio per oltre 30 giorni ovvero con sanzione più grave.

Con l'articolo 8 si riconosce al Direttore generale, nella ipotesi di mancanze punibili, per il personale stabile, con la sospensione con privazione dello stipendio per un periodo pari o superiore ad 11 giorni, la discrezionalità di adottare per il personale in prova, valutate le circostanze, un provvedimento di licenziamento, ovvero le stesse sanzioni previste per il personale stabile, con l'eventuale applicazione dell'articolo 124 dello stato giuridico (circostanze attenuanti).

Infine, con l'articolo 9 si prevede la nomina di 3 rappresentanti del personale supplenti, che possano partecipare alle sedute dei Comitati di esercizio in caso di impedimento, per qualsiasi causa, dei rappresentanti titolari, in analogia a quanto previsto dalla legge 27 luglio 1967, n. 668.

Per tali motivi, ritengo che il disegno di legge in esame debba essere approvato nel testo presentato dal Governo il 21 febbraio scorso. Grazie.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

C E N G A R L E , sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. Il Governo concorda con le conclusioni del relatore e fa presente che il provvedimento è molto atteso dalla categoria interessata, la quale ha anche rivolto un invito al Parlamento a volerlo approvare nel testo in esame in quanto recepisce accordi intervenuti in sede di trattative tra il Governo stesso e i sindacati.

Ragione per cui chiedo alla Commissione di voler dare il suo consenso al provvedimento.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 88 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« Compatibilmente con le esigenze di servizio ed in seguito a domanda motivata, può essere accordato ai dipendenti un congedo straordinario non superiore a due mesi senza retribuzione. Per gravi e giustificate ragioni il Direttore generale può autorizzare la concessione delle competenze fisse per il primo mese ».

(È approvato).

Art. 2.

Al primo comma dell'articolo 114 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è aggiunto il seguente inciso:

« *h*) per alterchi con vie di fatto nei locali dell'Azienda ».

(È approvato).

Art. 3.

La prima parte del primo comma dell'articolo 115 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituita dalla seguente:

« Il personale incorre nella sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da trentuno a sessanta giorni: ».

Il punto *d*) dello stesso articolo 115, primo comma, è modificato come segue:

« *d*) per minacce o ingiurie gravi verso inferiori, colleghi o superiori, o per manifestazioni calunniose o diffamatorie, anche nei confronti dell'Azienda; ».

(È approvato).

Art. 4.

Il punto g) dell'articolo 118 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è modificato come segue:

« g) per essersi reso colpevole di vie di fatto contro superiori o sanitari ausiliari, o di atti di grave insubordinazione che costituiscano evidenti offese del principio di disciplina e di autorità; ».

(È approvato).

Art. 5.

Tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 131 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è inserito il seguente comma:

« Per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio oltre dieci giorni, nel corso degli accertamenti, il personale ha facoltà di farsi assistere da persona di sua fiducia ».

(È approvato).

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 133 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dai seguenti commi:

« In ordine alle mancanze contemplate dal precedente articolo, vengono effettuati, a cura di uno o più inquirenti, i necessari accertamenti, nel corso dei quali il personale ha facoltà di farsi assistere da persona di sua fiducia.

Terminati gli accertamenti, l'autorità competente ad instaurare il procedimento formale, se ritiene che si debba procedere, contesta la mancanza all'incolpato e trasmette gli atti al Consiglio di disciplina con una relazione che riassume i risultati degli accertamenti, individua i responsabili, indica le prove e gli indizi raccolti, e si esprime sull'attendibilità di questi ».

(È approvato).

Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 138 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« Per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio oltre dieci giorni e per quelle previste dall'articolo 132, l'incolpato ha facoltà di farsi assistere da persona di sua fiducia ».

(È approvato).

Art. 8.

Il testo dell'articolo 25 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è così modificato:

« Le mancanze per le quali sono previste per il personale stabile le seguenti sanzioni:

sospensione dal servizio con privazione dello stipendio per il periodo di undici giorni o per un periodo superiore;

retrocessione;

revoca;

destituzione;

comportano, per il personale in prova, il licenziamento.

Autorità competente a deliberare, nei casi predetti, il licenziamento, è il Direttore generale.

Se le mancanze per le quali, per il personale stabile, è prevista la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio di durata superiore a giorni dieci, sono connesse con fatti non dolosi di natura professionale, il Direttore generale ha facoltà di deliberare il licenziamento, salvo che non ritenga di rinviare l'incolpato al giudizio delle Autorità previste dall'articolo 125.

In questo caso, il personale in prova è punibile con la stessa sanzione comminata per il personale stabile ed è applicabile altresì l'articolo 124 (circostanze attenuanti) ».

(È approvato).

Art. 9.

All'articolo 25 della legge 27 luglio 1967, n. 668, è aggiunto il seguente comma:

« Con le stesse modalità di cui al predetto articolo 23 sono nominati anche tre rappresentanti del personale supplenti, che partecipano alle sedute del Comitato di esercizio, quando siano trattate questioni che interessano direttamente o indirettamente il personale, nei casi di impedimento, per qualsiasi causa, dei rappresentanti del personale titolari ».

(È approvato).

S G H E R R I . Noi abbiamo ripetutamente sollecitato la discussione e l'approvazione di questo disegno di legge. Siamo quindi lieti che si sia finalmente arrivati al traguardo da noi auspicato. Caso mai c'è da domandarsi come mai si sia perduto tanto tempo visto che anche Governo e maggioranza erano d'accordo sulla approvazione di un testo concordato con i sindacati; speriamo che ciò non debba ripetersi in avvenire.

Siamo favorevoli alla approvazione del disegno di legge perchè esso realizza determinate rivendicazioni delle organizzazioni sindacali, e migliora uno stato di fatto a favore dei lavoratori dipendenti dalle ferrovie. Pertanto, annuncio il voto favorevole del Gruppo comunista.

S A M M A R T I N O . Il Gruppo della democrazia cristiana vota con molta soddisfazione a favore del disegno di legge che finalmente appaga, se non proprio tutte, certo gran parte delle aspirazioni della categoria dei lavoratori delle ferrovie dello Stato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
Dott. FRANCO BATTOCCHIO